

Bruxelles, 13 febbraio 2015
(OR. en)

6207/15

**Fascicolo interistituzionale:
2015/0032 (NLE)**

**AGRI 61
PROBA 2**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	12 febbraio 2015
Destinatario:	Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2015) 53 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel Consiglio internazionale dello zucchero con riguardo alla proroga dell'accordo internazionale sullo zucchero del 1992

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2015) 53 final.

All.: COM(2015) 53 final



Bruxelles, 12.2.2015
COM(2015) 53 final

2015/0032 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel Consiglio internazionale dello zucchero con riguardo alla proroga dell'accordo internazionale sullo zucchero del 1992

RELAZIONE

L'accordo internazionale sullo zucchero del 1992 (di seguito: "l'accordo") è stato concluso dalla Comunità con la decisione 92/580/CEE¹ ed è entrato in vigore il 1° gennaio 1993 per un periodo di tre anni fino al 31 dicembre 1995. Da allora è stato regolarmente prorogato per successivi periodi di due anni. Prorogato da ultimo con decisione del Consiglio internazionale dello zucchero nel giugno 2013, l'accordo resta in vigore fino al 31 dicembre 2015.

Un'ulteriore proroga di due anni dell'accordo è nell'interesse dell'Unione.

La proroga dell'accordo comporta la proroga del contributo dell'UE al bilancio amministrativo dell'accordo. Tale contributo è iscritto alla voce 05 06 01 del bilancio dell'UE (accordi internazionali in materia di agricoltura).

Scopo della presente proposta è ottenere dal Consiglio l'autorizzazione affinché la Commissione, a nome dell'Unione, possa votare in seno al Consiglio internazionale dello zucchero a favore della proroga dell'accordo fino al 31 dicembre 2017.

¹ G U L 379 del 23.12.1992, pag. 15.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel Consiglio internazionale dello zucchero con riguardo alla proroga dell'accordo internazionale sullo zucchero del 1992

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo internazionale sullo zucchero del 1992 è stato concluso con la decisione 92/580/CEE del Consiglio² ed è entrato in vigore il 1° gennaio 1993 per un periodo di tre anni fino al 31 dicembre 1995. Da allora è stato regolarmente prorogato per successivi periodi di due anni. Prorogato da ultimo con decisione del Consiglio internazionale dello zucchero nel giugno 2013, l'accordo resta in vigore fino al 31 dicembre 2015. Un'ulteriore proroga è nell'interesse dell'Unione. È pertanto opportuno che la Commissione, che rappresenta l'Unione in seno al Consiglio internazionale dello zucchero, sia autorizzata a votare a favore della proroga,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio internazionale dello zucchero consiste nel votare a favore della proroga dell'accordo internazionale sullo zucchero del 1992 per un ulteriore periodo massimo di due anni.

La Commissione è autorizzata a esprimere tale posizione in sede di Consiglio internazionale dello zucchero.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

² GU L 379 del 23.12.1992, pag. 15.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

SCHEDA FINANZIARIA		Fin Stat/14/ MK/aj/4692354		
		6.221.2015,1		
		DATA: 17.12.2014		
1.	LINEA DI BILANCIO: CAPITOLO 05 06 ASPETTI INTERNAZIONALI DEL SETTORE “AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE” 05 06 01 Accordi internazionali in materia di agricoltura	STANZIAMENTI: PB 2015: 4 675 000 EUR		
2.	TITOLO: Proposta di decisione del Consiglio che stabilisce la posizione da adottare a nome dell’Unione europea nel Consiglio internazionale dello zucchero con riguardo alla proroga dell’accordo internazionale sullo zucchero del 1992			
3.	BASE GIURIDICA: Articolo 207, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.			
4.	OBIETTIVI: Proroga di ulteriori due anni del vigente accordo internazionale sullo zucchero (dall’1.1.2016 al 31.12.2017).			
5.	INCIDENZA FINANZIARIA	PERIODO DI 12 MESI (EUR)	ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO 2014 (EUR)	ESERCIZIO FINANZIARIO SUCCESSIVO 2015 (EUR)
5,0	SPESE - A CARICO DEL BILANCIO DELL’UE (RESTITUZIONI/INTERVENTI) - DEI BILANCI NAZIONALI - DI ALTRI SETTORI		362 916	420 000
5,1	ENTRATE - RISORSE PROPRIE DELL’UE (PRELIEVI/DAZI DOGANALI) - SUL PIANO NAZIONALE			
5.0.1	PREVISIONI DI SPESA	2016	2017	
5.1.1	PREVISIONI DI ENTRATA	510 000	529 000	
5,2	METODO DI CALCOLO: Basato su ipotesi relative a una stima del numero di voti di cui dispone l’UE (varia ogni anno) per un importo indicativo da pagare per voto in GBP.			
6,0	FINANZIAMENTO POSSIBILE A MEZZO STANZIAMENTI ISCRITTI NEL CAPITOLO CORRISPONDENTE DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE			SÌ/NO
6,1	FINANZIAMENTO POSSIBILE PER STORNO DI FONDI DA CAPITOLO A CAPITOLO DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE			SÌ/NO
6,2	NECESSITÀ DI UN BILANCIO SUPPLEMENTARE			SÌ/NO
6,3	STANZIAMENTI DA ISCRIVERE NEI BILANCI SUCCESSIVI			SÌ/NO
L’importo da versare effettivamente varia a seconda del numero di voti definitivo che sarà attribuito all’UE, dall’importo da pagare per voto in GBP e dal tasso di cambio EUR/GBP.				

